

Legge regionale 27 giugno 1990 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/06/1993

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 6

Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche(1)

1. Presso la Direzione regionale della sanità viene istituita la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, il cui compito è quello di formulare proposte per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, favorendo i suggerimenti più idonei per consentire all' Amministrazione regionale di affrontare le linee di programmazione più aderenti alle esigenze dei cittadini diabetici.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

a) dall' Assessore alla sanità od in sua vece dal Direttore regionale della sanità, che la presiede;

b) da quattro esportati in materia diabetologica, designati dall' Assessore regionale alla sanità;

c) da tre rappresentanti delle associazioni diabetologiche più rappresentative in regione, scelti dall' Assessore regionale alla sanità fra quelli designati dalle associazioni medesime;

d) da un funzionario della Direzione regionale della sanità;

e) da un funzionario della Direzione regionale dell' assistenza sociale.

3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti particolarmente preparati sulla patologia diabetica e sue complicanze.

4. La Commissione dura in carica cinque anni, le sue funzioni restano prorogate fino all' insediamento della nuova Commissione ed i commissari sono rieleggibili.

5. I compiti di segreteria sono affidati ad un funzionario designato dalla Direzione

regionale della sanità.

6. Ogni anno i risultati del lavoro svolto dalla Commissione devono pervenire, a mezzo di apposita relazione, ai componenti la competente Commissione consiliare permanente.

7. Ai componenti esterni della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza ed il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Note:

1 La Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, istituita con il presente articolo, è soppressa dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.